

## REGOLAMENTO (CEE) N. 150/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2537/89 recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8 e l'articolo 3, terzo comma,visto il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali per l'applicazione di misure speciali per i semi di soia<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1231/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia<sup>(5)</sup> aveva come obiettivo particolare una più precisa definizione dell'impresa ed una limitazione della sua estensione per quanto concerne i produttori di alimenti destinati al consumo umano o di mangimi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), tenuto conto dei problemi specifici di controllo che questo tipo d'attività comporta; che tuttavia dall'esperienza acquisita nell'esecuzione del regolamento risulta necessario elaborare disposizioni più esplicite per quanto riguarda le capacità di magazzino degli stabilimenti interessati;

considerando che, ai fini della chiarezza del testo dal punto di vista giuridico, è necessario modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2537/89 relative alle modalità concernenti le conseguenze delle irregolarità commesse dagli operatori; che, di conseguenza, è necessario spostare alcune disposizioni e migliorarne o completarne il testo;

considerando che è necessario inoltre chiarire le disposizioni relative alla cauzione di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2194/85, in particolare per precisare che l'unica operazione a cui è subordinato lo svincolo della cauzione è l'identificazione di un determinato quantitativo di semi, entro il termine fissato dal regolamento;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che è necessario anche prevedere adattamenti tecnici e misure transitorie supplementari per una buona gestione del regime nei vari Stati membri;

considerando che, ai fini della certezza del diritto, è opportuno prevedere che le disposizioni transitorie così

modificate acquistino efficacia a partire dalla data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2537/89;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2537/89 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto quanto segue:

« Lo stabilimento deve essere dotato di un impianto di deposito, situato entro il suo perimetro, la cui capacità, determinata dall'organismo responsabile del controllo, sia adeguata alle prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'identificazione dei semi ed il controllo della loro presenza e della loro utilizzazione da parte dell'impresa. »

2. All'articolo 2, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/85, ai fini di altre utilizzazioni nell'alimentazione umana o nella mangimistica, per trasformazione si intendono la macinazione o la frantumazione senza estrazione di olio, ovvero la cottura, esclusa la semplice tostatura dei semi interi, necessarie perché il prodotto possa essere utilizzato direttamente o in miscela. »

3. L'articolo 5 è modificato come segue:

— Il paragrafo 1 è sostituito dai seguenti paragrafi:

« 1. L'inadempienza grave alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 da parte di un primo acquirente o di un'impresa comporta per i suddetti l'esclusione dal beneficio delle disposizioni del presente regolamento per un periodo che può variare da una a cinque campagne di commercializzazione, fatte salve le altre misure eventualmente applicabili.

2. L'inadempienza grave alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, da parte di un primo acquirente non trasformatore riconosciuto, comporta inoltre per quest'ultimo il ritiro del riconoscimento per il periodo indicato al paragrafo 1. »

— Il paragrafo 2 diventa paragrafo 3.

(<sup>1</sup>) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

(<sup>2</sup>) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

(<sup>3</sup>) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

(<sup>4</sup>) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 24.

(<sup>5</sup>) GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.